



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale

Prot. n. 10694

Torino, 23 settembre 2010

Ai Dirigenti e Funzionari Reggenti
degli Uffici Scolastici Territoriali
del Piemonte
LORO SEDI

p.c. Ai Responsabili Regionali
delle Associazioni dei Gestori delle
scuole paritarie del Piemonte
LORO SEDI

Oggetto: scuole dell'infanzia e primarie paritarie – abilitazione docenti.

Con riferimento ai requisiti che i docenti delle scuole dell'infanzia paritarie sono tenuti a possedere ai fini dell'insegnamento presso le stesse, nel premettere che, ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62, art. 1, comma 4, lett. g) e del decreto ministeriale 29 novembre 2007, n. 267, art. 1 comma 6, lett. g), il personale docente deve essere fornito del titolo di abilitazione prescritto per l'insegnamento impartito, si rammenta che in base all'art. 1, comma 4-bis, della legge n. 62 del 2000, come modificato dall'art. 1, comma 8, del decreto legge n. 147 del 2007, convertito con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2007, al personale docente in servizio presso le scuole dell'infanzia paritarie è riconosciuto il valore abilitante all'insegnamento dei titoli di studio conseguiti presso le scuole magistrali o presso gli istituti magistrali, entro l'a.s. 2001/2002, richiamati dall'articolo 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

Questo ufficio, peraltro, in sede di redazione dell'annuale scheda di funzionamento (allegato A alla circolare regionale n. 277 dell'8 settembre 2010) da compilare a cura dei gestori delle scuole paritarie, anche per il corrente a.s. 2010/2011, ha già chiarito quanto sopra ricordato, nella sezione dedicata ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria.

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco de Sanctis